

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5061

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUZZANTE, MONTECCHI, ABBONDANZIERI, ADDUCE, ALBONETTI, AMICI, ANGIONI, ANNUNZIATA, BENVENUTO, BERTOLINI, GIOVANNI BIANCHI, BIELLI, BOCCIA, BOGI, BOLOGNESI, BOVA, CAMO, CAPITELLI, CARBONELLA, CARBONI, CAZZARO, CENNAMO, CHIAROMONTE, CHITI, COLUCCINI, CRISCI, ALBERTA DE SIMONE, DI GIOIA, DI SERIO D'ANTONA, DIANA, DUCA, FILIPPESCHI, FIORONI, FISTAROL, FRANCI, FRIGATO, GAMBA, GAMBALE, GAMBINI, GIULIETTI, GRIGNAFFINI, GRILLINI, INNOCENTI, LABATE, LEONI, LUCÀ, LUCIDI, LUMIA, LUSETTI, MACCANICO, MAGNOLFI, MARAN, PAOLA MARIANI, RAFFAELLA MARIANI, MARIOTTI, MARTELLA, MASCIA, MEDURI, MELANDRI, MIGLIORI, MOTTA, NESI, NIGRA, OLIVIERI, OTTONE, PANATTONI, PECORARO SCANIO, PINOTTI, PISTONE, PREDÀ, QUARTIANI, RAFFALDINI, RAVA, ROSATO, ROSIELLO, SANDI, SEDIOLI, SERENI, SGARBI, SPINI, SQUEGLIA, TANNONI, TRUPIA, VERTONE, VIANELLO, VIGNI, VILLANI MIGLIETTA, ZACCHERA, ZANOTTI, ZUNINO

Modifica all'articolo 72 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente la scheda per l'elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Presentata il 16 giugno 2004

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti i candidati sindaci sono normalmente collegati a più liste.

La lista che per sorteggio si ritrova a fianco del nominativo del candidato sindaco si ritrova ad avere un anomalo vantaggio rispetto alle altre alleate nella medesima coalizione poiché l'elettore per vari motivi (in parte psicologici, in parte ritenendolo erroneamente un obbligo) è

spinto a votare per essa, a danno delle altre.

Per questo la presente proposta di legge modifica il comma 3 dell'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevedendo che, in caso di coalizione di più liste, nessuna di esse possa risultare allineata a fianco del nominativo del candidato sindaco, lasciando vuoto lo spazio corrispondente.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Dopo il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente: « Nel caso in cui il candidato sindaco sia collegato a più di una lista, nello spazio posto immediatamente alla destra del nominativo del candidato sindaco, corrispondente allo spazio previsto per un simbolo di lista e per la relativa preferenza, non può essere inserito alcun simbolo di lista ».

